**CONTRATTO ESTIMATORIO PER LA GESTIONE E L’UTILIZZO IN CONTO DEPOSITO DEI PRODOTTI AGGIUDICATI CON DETERMINA ESTAR DEL DIRETTORE DI AREA DIVISIONE FARMACI, DIAGNOSTICI E DISPOTIVI MEDICI n. 1183 del 19/07/2021 di LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI LENTINE INTRAOCULARI ED ALTRO MATERIALE PER OCULISTICA. PARTE LENTINE INTRAOCULARI E LENTI A CONTATTO OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA PER LA DURATA DI 36 MESI (LOTTI 35) (CUI 2018-032-0002)**

.**TRA**

L' AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO con sede legale in 50122 Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, CF e Partita IVA 06593810481, nella persona della Dr.ssa Carla Ciampalini , nata a XXX, Dirigente SOS Servizi Amministrativi Farmaceutica e RES del contratto, domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda, quale Utilizzatore depositario dei beni con gestione operativa del materiale in conto deposito, nel seguito denominata, per brevità, Azienda Sanitaria o Azienda

E

La **ditta: Phronema S.r.l.** C.F. e P.IVA 02855470734, con sede legale in via **Junipero Serra n.19**, **70125 Bari (Italia)** rappresentata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nat\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore unico e Legale Rappresentante, agli atti di questa Azienda, quale Venditore dei beni, nel seguito denominato, per brevità, Fornitore

. **PREMESSO CHE**

- con determina ESTAR del Direttore di Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici n. 1183 del 19/07/2021 è aggiudicata la fornitura LA FORNITURA IN CONTO DEPOSITO DI LENTINE INTRAOCULARI ED ALTRO MATERIALE PER OCULISTICA. PARTE LENTINE INTRAOCULARI E LENTI A CONTATTO OCCORRENTI ALLE AA.SS. DELLA REGIONE TOSCANA PER LA DURATA DI 36 MESI (LOTTI 35) (CUI 2018-032-0002)

- se l’impianto dei suddetti beni necessita della disponibilità di strumentario dedicato da mettere a disposizione delle Aziende Sanitarie da parte del Fornitore, per tutto il periodo contrattuale, a titolo accessorio e nelle forme del comodato d’uso, ai sensi degli artt. 1803 e ss. del cod. civ., secondo quanto previsto dagli atti della procedura di affidamento; - è necessario pertanto delineare formalmente le distinte competenze dei predetti soggetti contraenti, specificandone i rispettivi obblighi e le conseguenti attività finalizzate alla corretta esecuzione del contratto; - la fornitura principale avverrà nelle forme del contratto estimatorio (c.d. “conto deposito”) di cui agli artt. 1556 e ss. del cod. civ., ai sensi del quale “una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito”; - compete all’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro la gestione operativa dei beni in oggetto, nonché le funzioni di indirizzo sulle modalità operative del conto deposito, i controlli e la titolarità del contratto di appalto con il Fornitore. Tutto ciò premesso, fra le Parti contraenti come sopra specificate, si conviene e si stipula quanto segue:

**ARTICOLO 1- PREMESSE**

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata.

**ARTICOLO 2 - OGGETTO**

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura all’Azienda Sanitaria USL Toscana Centro dei dispositivi medici, nella modalità del contratto estimatorio, ovvero con consegne “in conto deposito temporaneo o permanente” da parte del Fornitore presso le strutture specificate nell’allegato “A”. - seguito dal nominativo del Presidio Ospedaliero dove è collocata la struttura richiedente.

In riferimento alla ditta PHRONEMA S.R.L. i presidi ospedalieri richiedenti sono:

1. Presidio Ospedaliero Santo Stefano – Prato

Nell’allegato “A” si dettagliano i centri fisici, con relativi prodotti richiesti a deposito e relative quantità nonché il rispettivo Responsabile aziendale. L’allegato “A” può essere integrato con documento protocollato qualora l’Azienda Sanitaria decidesse di aggiungere un nuovo conto deposito non previsto al momento della stipula del presente contratto. Eventuali modifiche alla costituzione iniziale di conto deposito possono essere disposte dal RES aziendale nell’ambito dei prodotti regolarmente aggiudicati nella medesima gara. Il Fornitore si impegna a consegnare i suddetti beni all’Azienda Sanitaria, con obbligo per l’Azienda di pagare il prezzo dei prodotti impiantati/utilizzati e di restituire, entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto, quelli non utilizzati.

**ARTICOLO 3 - COMPITI DELL’AZIENDA SANITARIA**

L’Azienda Sanitaria utilizzatrice dei beni ne è anche depositario/custode, nonché gestore operativo del conto deposito; si impegna ad individuare un Responsabile per ciascun conto deposito istituito in corso di vigenza contrattuale ed a comunicarne il nominativo al Fornitore contestualmente ad ogni richiesta di attivazione di ciascun conto deposito. Il Responsabile del Conto Deposito (RCD) è incaricato di organizzare e controllare tutte le attività connesse all’esecuzione del contratto estimatorio ed in particolare gestisce:

• la movimentazione dei materiali/beni in deposito; • la comunicazione di utilizzo dei materiali/beni per permettere l’emissione tempestiva, del relativo ordine di reintegro al Fornitore e di autorizzazione alla fatturazione, seguendo la procedura definita dall’Azienda.

L’Azienda, oltre a quanto previsto in altre parti del presente contratto, si impegna a: a) provvedere alla tenuta dei Dispositivi Medici in conto deposito, coerentemente alla funzione di depositario/ custode ed in conformità alla vigente normativa fiscale, b) provvedere ad un’adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione, c) informare tempestivamente il Fornitore di eventuali danni ai materiali in conto deposito, a seguito dei quali possa essere o sia derivata perdita o inservibilità dei beni. L’Azienda risponde del perimento, deterioramento (ad es. per danni, furti, manomissioni) e smarrimento del materiale consegnato e custodito presso i propri locali. L’Azienda inoltre, nella sua funzione di gestore operativo del conto deposito, espleta tutte quelle funzioni afferenti la movimentazione del materiale e la gestione delle scorte. Nell’espletamento di dette funzioni l’Azienda si impegna a tenere adeguata rendicontazione contabile dei movimenti in conto deposito, necessari per le correlate operazioni di natura amministrativo-contabile.

 **ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DEL CONTO DEPOSITO**

Il conto deposito è istituito presso le sale operatorie dei presidi ospedalieri individuati dall’Azienda, in relazione ai codici e alle misure dei prodotti codificati in anagrafica aziendale, oggetto del contratto di fornitura. Il conto deposito sarà costituito a seguito di apposita richiesta al Fornitore da parte del RES dell’Azienda sulla base della procedura aziendale

Per quantitativi minimi dei prodotti aggiudicati, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, può essere attivato un conto deposito temporaneo di durata giornaliera e/o di durata limitata al pronto utilizzo del materiale richiesto. Il percorso per l’attivazione del conto deposito provvisorio è tracciato unicamente dai documenti contabili, come per l’ordinaria costituzione del conto deposito permanente (documento di trasporto – DDT - per la consegna e il reso), debitamente sottoscritti dal Fornitore e dal RCD, che dovrà preliminarmente verificare la corrispondenza dei prodotti consegnati a quelli aggiudicati. Si applicano al conto deposito temporaneo tutte le disposizioni previste nel presente contratto, qualora compatibili, fatto salvo il reintegro del prodotto utilizzato che, per la peculiare natura e temporaneità del conto deposito provvisorio, non potrà essere richiesto. La richiesta di conto deposito temporaneo viene attivata dal RCD, secondo la procedura di cui sopra. I Dispositivi Medici oggetto di conto deposito dovranno essere debitamente registrati e custoditi nei locali dell’Azienda. Il Fornitore si obbliga, entro 24 ore lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuto impianto effettuata dal RCD, alla consegna del materiale in conto deposito richiesto, direttamente presso il luogo indicato. A tal proposito, il Fornitore provvede ad emettere un documento di trasporto monoprodotto e monopezzo con la causale “conto deposito”, con indicazione del codice, descrizione, numero lotto, scadenza e numero seriale del prodotto consegnato. Il documento di trasporto dovrà essere intestato, consegnato e custodito presso l’Azienda Sanitaria.

L’Azienda è tenuta al controllo della corrispondenza tra il materiale consegnato dal Fornitore e quello indicato nel documento di trasporto. Tale documento dovrà essere firmato per presa in carico dal RCD o suo delegato, conservato presso l’Azienda nel rispetto della normativa fiscale vigente. In caso di discordanza, il RCD è tenuto ad annotare sul documento di trasporto quanto riscontrato ed a darne comunicazione al Fornitore. All’atto della consegna i prodotti devono avere una validità residua non inferiore a ¾ (tre quarti) della loro validità totale. Il Fornitore assume l’obbligo di sostituire quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto indicato, senza ulteriori oneri per l’Azienda. Qualora i prodotti risultassero non conformi all’uso convenuto, l’Azienda ha il diritto di respingerli e il Fornitore ha l’obbligo di ritirare i medesimi, nonché di sostituirli con altri corrispondenti alla qualità stabilita, entro il termine massimo di giorni 3 (tre) dall’avvenuta conoscenza della contestazione. Se i beni rifiutati non verranno ritirati, ne cesserà l’obbligo di custodia. L’Azienda sulla base del reale utilizzo dei prodotti consegnati in conto deposito, potrà modificare le quantità dei prodotti costituenti le dotazioni iniziali del conto deposito.

**ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEL FORNITORE**

Il Fornitore rimane responsabile per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego od in qualsiasi altra fase successiva alla consegna. Il Fornitore dovrà gestire il controllo e la sostituzione dei prodotti in scadenza, verificando periodicamente (e comunque almeno ogni sei mesi) la situazione del materiale depositato presso l’Azienda, alla quale va garantito il contraddittorio. Il Fornitore dovrà impegnarsi a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido il dispositivo impiantato.

Il fornitore si impegna a fornire all’Azienda, alla costituzione del conto deposito, un file excel contenente le seguenti informazioni: codice del prodotto, descrizione, lotto, scadenza, seriale, numero DDT di consegna e data DDT di ogni prodotto consegnato

In caso di avvisi di sicurezza/recall, il Fornitore dovrà fornire le informazioni utili ad individuare il codice e il numero seriale degli articoli interessati. Nell’eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero della Salute, oppure su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il Fornitore dovrà provvedere al ritiro del materiale giacente presso il Presidio Ospedaliero entro 48 ore, senza ulteriori oneri per l’Azienda, e, per il materiale già impiantato, provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva. In relazione all’estensione degli obblighi per il Fornitore di cui all’articolo 9.7 del Capitolato normativo, l’Azienda rimette in allegato al presente ordinativo di fornitura, quale parte integrante e sostanziale, la deliberazione del Direttore Generale n. 1358/2016, ad oggetto “Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Azienda USL Toscana Centro ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (Allegato B).

**ARTICOLO 6 – IMPIANTO, REINTEGRO E FATTURAZIONE**

Il RCD, in base alla procedura aziendale, provvederà ad inoltrare tempestiva comunicazione al Fornitore e agli uffici amministrativi aziendali dell’avvenuto utilizzo dei beni in conto deposito, indicando il centro di costo utilizzatore (codice e descrizione), l’articolo impiantato (codice e descrizione), quantità, lotto e data di scadenza, numero seriale e riferimenti del DdT. La comunicazione dell’avvenuto impianto effettuata dal RCD al Fornitore vale anche come richiesta di reintegro del materiale utilizzato, che il Fornitore dovrà evadere entro 24 ore, ai sensi dell’art. 4. Tempestivamente, comunque entro i termini fiscali, rispetto alle operazioni di cui sopra, l’Azienda invierà l’ordine al Fornitore per la relativa presa in carico del prodotto e l’autorizzazione alla fatturazione. Le fatture relative alla presente fornitura devono essere intestate a: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - PIAZZA S. MARIA NUOVA n. 1 - FIRENZE CAP 50122 - Codice Fiscale 06593810481 ed indicare il Codice CIG relativo alla fornitura.

Per la corretta gestione dei CIG si elencano i CIG derivati corrispondenti ai lotti di gara per cui è stato richiesta l’apertura del conto deposito e l’eventuale utilizzo di prodotti in conto visione:

* **Lotto 27 CIG 821361270A**
* **Lotto 28 CIG 8213615983**

Ai fini della fatturazione si precisa che i CUU sono riferiti agli ambiti territoriali di ubicazione del presidio ospedaliero e precisamente:

PRATO CUU C27NVZ

Il Fornitore emette la fattura che riporta, oltre al numero dell’ordine emesso dall’Azienda, anche l’identificativo del DdT di conto deposito relativo ai prodotti ordinati a seguito dell’impianto, e la trasmette all’Azienda. Le richieste di reintegro del conto deposito dovranno essere fatte solo in base alla procedura aziendale.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, e ss.mm.ii e si impegna a restituire, adeguatamente compilata, la documentazione in allegato sotto la lettera C) al presente contratto (Allegato C).Il Fornitore è obbligato a non accettare richieste di reintegri effettuate con modalità diverse da quelle previste nella procedura concordata.

Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136, e ss.mm.ii e si impegna a restituire, adeguatamente compilata, la documentazione in allegato sotto la lettera C) al presente contratto (Allegato C).

 **ARTICOLO 7 – VERIFICHE CONTABILI E INVENTARIALI**

Con periodicità almeno semestrale, il RCD, in contraddittorio con il Fornitore, procederà ad effettuare l’inventario del materiale giacente, verificando sia i quantitativi fisici riscontrati per ogni referenza, sia le scadenze dei prodotti giacenti. Dell’inventario dovrà essere redatto apposto Verbale, sottoscritto da entrambe le Parti, ed inviato in copia agli uffici amministrativi. Nel Verbale dovranno essere evidenziati gli eventuali scostamenti quali/quantitativi riscontrati in riferimento agli impianti e al ripristino dei materiali. Di tali scostamenti rimane responsabile il RCD. In caso di discordanza, il Fornitore, entro 10 giorni dalla verifica, dovrà comunicare all’Azienda, tutti i dati relativi all’individuazione del materiale mancante, con indicazione della data, del numero di documento di trasporto e del lotto dello stesso. L’Azienda provvederà al controllo dei dati e dei documenti, verificando eventuali differenze delle risultanze rispetto alla comunicazione fatta dal Fornitore dandone comunicazione degli esiti al Fornitore. In considerazione del fatto che il DPR 26 Ottobre 1972 n. 633, art. 6, dispone che le cessioni di beni inerenti a contratti estimatori si considerano effettuate all’atto della rivendita a terzi, ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le Parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione, le Parti convengono che, al fine di evitare che possa operare detta presunzione, in occasione delle verifiche contabili e inventariali si provvederà a rinnovare il conto deposito con riferimento a tutti i prodotti consegnati e non ancora utilizzati dall’Azienda.

**ARTICOLO 8 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di fornitura dei beni con consegna in conto deposito oggetto della presente scrittura privata avrà decorrenza dalla data di stipula della stessa e sarà strettamente legata alla durata del contratto oggetto della relativa procedura di affidamento (31 ottobre 2024), fatti salvi eventuali rinnovi o proroghe.

**ARTICOLO 9 – RESTITUZIONE DEI PRODOTTI IN CONTO DEPOSITO AL TERMINE DEL CONTRATTO**

Entro 60 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda dovrà restituire al Fornitore i prodotti non utilizzati in condizioni di integrità e funzionalità, redigendo il relativo Verbale attestante il buono stato degli stessi. Le Parti concordano che saranno ritirate dal Fornitore esclusivamente le confezioni di vendita integre o comunque non danneggiate. Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce entro 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda, che non sarà più tenuta alla custodia e non risponderà di mancanze e/o di danneggiamenti alla scadenza del suddetto termine. Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei Dispositivi Medici sono a carico del Fornitore.

**ARTICOLO 10 – TUTELA DELLA PRIVACY**

Le Parti garantiscono, per quanto di rispettiva competenza, il rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm. e ii. in materia di riservatezza e protezione dei dati nelle comunicazioni ed in generale in tutti gli adempimenti previsti e/o derivanti dalla sottoscrizione del presente contratto.

**ARTICOLO 11 – SPESE E REGISTRAZIONE**

Il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, secondo comma, e dell’art. 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, a cura e spese di chi ne abbia interesse. Le spese di bollo sono a carico del Fornitore.

**ARTICOLO 12 – FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

**ARTICOLO 13 - RINVIO**

Per quanto non espressamente indicato, le Parti rinviano alle norme del codice civile, alle vigenti disposizioni di legge, nazionali o regionali in materia, ed agli atti della procedura di affidamento, ai Regolamenti ed alle Procedure operative ESTAR, ove esistenti e per quanto applicabili, ai Regolamenti ed alle Procedure Aziendali, ove esistenti e per quanto applicabili.

Letto, confermato e sottoscritto

AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO Il Direttore SOS Servizi Amministrativi per la farmaceutica

Dr.ssa Carla Ciampalini

SOCIETA’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Amministratore unico e Legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., le Parti dichiarano di avere preso visione ed approvare incondizionatamente, per quanto di rispettiva competenza, i contenuti degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

AZIENDA SANITARIA USL TOSCANA CENTRO La Dirigente SOS Servizi Amministrativi per la Farmaceutica Dr.ssa Carla Ciampalini

SOCIETA’ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Amministratore unico e Legale rappresentante Sig\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Il presente contratto è stato sottoscritto dalle parti con firma digitale. Il contratto si intende stipulato alla data di sottoscrizione dell’ultimo firmatario.